



## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 29/12/2025

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31/12/2024 ED APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA**

L'anno **2025** il giorno **29** del mese di **Dicembre** alle ore 09.37 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta straordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
DAVIDE SANTONASTASO	SI	SANDRO ZAPPI	SI
BRUNO MENICHELLI	SI	FRANCESCA STANGONI	SI
MARCELLO POLIMENO	NO	OTTORINO FERILLI	SI
PAOLO CAPELLI	SI	ULIANA PALADINI	SI
ANNALISA LEONE	SI	NICOLA SANTARELLI	SI
LEONARDO DI DONATO	NO	PRIMO SPARNACCI	SI
ANGELA DI BARTOLOMEO	SI	RICCARDO MILOZZI	SI
VALENTINA PANGALLOZZI	SI	VINCENZO POMILI	SI
LAURA RUTILI	SI		

Presenti : 15 Assenti : 2

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cristiana Micucci.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio, SANDRO ZAPPI.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31/12/2024 ED APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

Il Presidente del Consiglio introduce il punto n. 2 iscritto all'O.d.G. relativo alla proposta n. 39 del 22/12/2025 ad oggetto: "RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31/12/2024 ED APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA"

Le relazioni e gli interventi vengono riportati nel verbale della seduta consiliare del 29/12/2025 reso disponibile ad opera della Società incaricata e, ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, depositato presso la segreteria comunale, a disposizione dei Consiglieri comunali tre giorni prima della adunanza in cui sarà sottoposto per la sua approvazione e comunque protocollato ed accessibile da chiunque vi abbia interesse.

Prende la parola l'Assessore Massimiliano Brignola e illustra il punto;

Preso atto dell'esposizione della proposta, delle relazioni e degli interventi come riportati nel resoconto stenografico della seduta di consiglio comunale del 29/12/2025;

Si passa alla votazione con le sotto riportate dichiarazioni di voto, così come trascritto dalla società incaricata alla trascrizione:

DICHIARAZIONE DI VOTO del Consigliere Santarelli (dichiarazione resa nell'ambito dell'intervento); *"quindi è evidente che fatte queste premesse e fatte queste considerazioni, appare evidente come ci risulti impossibile votare questo tipo di delibera, anche perché all'interno della stessa delibera sono stati posti dei punti che noi avremmo, non dico votato favorevolmente, ma ci saremo ci saremmo astenuti, però ci risulta impossibile votarli perché avete fatto una delibera complessiva una delibera che da una parte, diciamo così, eh dà il ben servito alla Social Farm e questo sa sta nei fatti, così come l'abbiamo denunciato nel momento dell'asilo nido comunale, lo rifacciamo qua per tempo rispetto alla Social Farm. Ce lo sapremo ridire fra qualche eh fra qualche mese"*

DICHIARAZIONE DI VOTO "SIAMOFIANO" Consigliere Bruno Menichelli: *"Grazie presidente. Allora, siamo Fiano voterà favorevole al punto all'ordine del giorno, anche perché, come diceva già il sindaco, è un documento prettamente tecnico e quindi io le considerazioni politiche sono un documento tecnico non mi sento in grado di farle. Grazie"*

DICHIARAZIONE DI VOTO "FIANO2030" Consigliera Annalisa Leone *"anche il gruppo Fiano 2030 voterà a favore del punto. Grazie"*.

DICHIARAZIONE DI VOTO "DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE" Consigliere primo Sparnacci: *"Allora, in commissione il gruppo Democrazia e partecipazione già si è espressa e il voto è non favorevole"*

Con votazione che dà il seguente risultato:  
Consiglieri presenti 15 Assenti 2 (Polimeno, Di Donato)  
Favorevoli 9  
Contrari 4 (Paladini, Santarelli, Ferilli, Sparnacci)  
Astenuiti 2 (Milozzi, Pomili)

Votazione immediata eseguibilità:  
Consiglieri presenti 15 Assenti 2 (Polimeno, Di Donato)  
Favorevoli 9  
Contrari 4 (Paladini, Santarelli, Ferilli, Sparnacci)  
Astenuiti 2 (Milozzi, Pomili)

La proposta è approvata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

*"1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;

CONSIDERATO:

- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Fiano Romano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO:

- che il Comune di Fiano Romano detiene una quota infinitesimale nella società ACEA ATO 2 S.p.A., e pertanto tale partecipazione è irrilevante ancorché obbligatoria per la gestione del servizio idrico e di depurazione e pertanto non rileva ai fini della presente deliberazione;
- che il che il Comune di Fiano Romano detiene una quota maggioritaria nella società SOCIAL PHARM S.r.l., e pertanto tale partecipazione è maggioritaria e finalizzata alla gestione delle 2 Farmacie Comunali, e che rileva, per i motivi che di seguito si vanno a illustrare, ai fini della presente deliberazione;
- che l'Ente capogruppo, con la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, in ossequio alla normativa portata dal T.U.S.P., aveva impartito apposite indicazioni all'amministratore della società partecipata Social Pharm al fine di ridurre senza indugio i costi di funzionamento della società;
- CHE alla data del 18 febbraio 2025 l'Amministratore unico della Social Pharm ha avviato la procedura per la richiesta di ammissione alle procedure concorsuali e nello specifico all'istituto del "concordato in continuità" e che alla data odierna il tribunale adito sta seguendo i passaggi necessari per addivenire ad una sentenza di accoglimento o rigetto della richiesta formulata.
- che pertanto, l'obbligatorio piano di razionalizzazione da avviarsi ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera e) del T.U.S.P., allegato alla presente deliberazione, prevede diverse ipotesi alternative e/o complementari, ma tutte subordinate alla necessità di attendere l'esito della richiesta di ammissione al concordato sopra descritte.

DATO ATTO che alla presente deliberazione viene altresì allegata la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente Amministrativo Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente Amministrativo Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Preso atto dell'esito delle votazioni come sopra riportate

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2024 delle società in cui il Comune di Fiano Romano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell' allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede un piano di razionalizzazione per le motivazioni esposte in premessa e subordinate all'esito della richiesta di ammissione alla procedura del concordato di continuità;
3. Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Fiano Romano come previsto nella relazione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che sono previste diverse ipotesi tutte subordinate alla necessità di attendere l'esito della richiesta di ammissione alla procedura del concordato di continuità;
4. Di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
5. Di approvare l'allegata ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all'albo pretorio online e sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico - Provvedimenti;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Infine, stante l'urgenza di provvedere, preso atto dell'esito delle votazioni come sopra riportate

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 39**

Ufficio Proponente: **Servizio 1 - Servizi Amministrativi**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31/12/2024 ED APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio 1 - Servizi Amministrativi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2025

Il Responsabile di Settore  
Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
SANDRO ZAPPI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fiano Romano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MICUCCI CRISTIANA in data 30/12/2025  
ZAPPI SANDRO in data 30/12/2025



COMUNE di  
FIANO ROMANO  
Città Metropolitana  
di Roma Capitale

## **DELIBERA N. 24 del 29/12/2025**

OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31/12/2024 ED APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 30/12/2025 al 14/01/2026 ed è divenuta esecutiva Immediata.

Il Responsabile della Pubblicazione  
Simona Santonastaso

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Fiano Romano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SANTONASTASO SIMONA in data 17/03/2026